

# NOTIFICA DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE LOCALI EFFETTUATA DA PEC NON ISCRITTA NEI PUBBLICI REGISTRI

di Alessio Foligno

Sorgono questioni in merito alla notifica di atti di accertamento afferenti le entrate locali effettuati tramite pec dai soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lettera b del D.Lgs. 446/1997 avverso i quali i debitori hanno rilevato l'assenza di registrazione nei pubblici elenchi dell'indirizzo PEC del mittente ed impugnando di conseguenza gli atti innanzi alle giurisdizioni competenti .

E' dunque necessario chiarire se è necessario che tali indirizzi mittenti siano obbligatoriamente iscritti in pubblici registri per rendere valida la notifica e nel caso presso quale elenco è necessario che i Concessionari ex art. 52 comma 5 lettera b del D.Lgs. 446/1997 debbano iscrivere la PEC per la notifica degli atti e se sia possibile per uno stesso soggetto avere più indirizzi PEC iscritti in pubblici elenchi .

Da tale obbligatorietà potrebbe poi discendere o la inesistenza o la nullità della notifica con le diverse conseguenze

Sul punto, in tema di notifica a mezzo PEC, l'art. 26, D.P.R. n. 602/73, l'art. 16-ter del D.L. 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012 recita testualmente: *“a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto”*, ovvero **“IPA”, “Reginde”, “Inipece”**.

L'IPA è una banca dati pubblica di libera consultazione in cui puoi trovare i riferimenti per comunicare con le Pubbliche Amministrazioni e i Gestori di Pubblici Servizi a cura dell'AGID AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE ;

INI-PEC è una banca dati pubblica che mette a disposizione degli utenti, gli indirizzi dei professionisti e delle imprese presenti sul territorio italiano, che viene puntualmente aggiornata con i dati provenienti dal Registro Imprese e dagli Ordini e dai Collegi di appartenenza, nelle modalità stabilite dalla legge.

il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) è gestito dal Ministero della Giustizia, e contiene i dati identificativi nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dei soggetti abilitati esterni all'Amministrazione Giudiziaria.

In materia di notifica di atti civili, la Suprema Corte, con la recente ordinanza n. 17346/19, aveva osservato che la notifica effettuata con modalità telematiche è da considerarsi viziata, se il notificante utilizza il proprio *“indirizzo di posta elettronica certificata”* non risultante da pubblici elenchi, a mente dell'art. 3-bis, Legge n. 53/94.

Tale orientamento sta trovando conferma anche in alcune recenti sentenze delle Commissioni Tributarie le quali hanno ritenuto che la notifica degli atti a mezzo pec avvenuta per il tramite di indirizzi non iscritti e non risultanti dai pubblici registri debbano considerarsi inesistenti e quindi insanabili.

In relazione a tale orientamento la notifica per quanto riguarda i soggetti iscritti all'Albo, società di Capitali la notifica dovrebbe avvenire dagli indirizzi di posta elettronica certificata risultanti dalla

Camera di Commercio a cui sono iscritti i soggetti legittimati a svolgere le attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate locali nella loro qualità di società di Capitali e quindi l'INIPEC.

Le società iscritte alla Camera di commercio possono avere uno e uno solo indirizzo pec avente la natura e la qualificazione di domicilio digitale.

Per quanto concerne le società *in house* l'elenco a cui l'indirizzo e mail deve essere ricompreso è l'IPA ed in esso è possibile per un medesimo soggetto iscrivere più indirizzi

Vi è comunque chi sostenga che la notifica di atti inviati tramite una pec non risultante da pubblici registri da parte di un soggetto comunque legittimato ad emettere gli atti stessi non rientri nei casi di inesistenza della notifica e quindi di nullità insanabile ma bensì di nullità sanata nel momento in cui l'atto abbia spiegato i suoi effetti derivante dalla impugnazione di esso. trattasi di inesistenza della notifica o di nullità insanabile ma di nullità sanata con il fatto che l'atto ha compiuto i suoi effetti essendo rivenuto ed impugnato.

Ad oggi infatti non risulta , che la giurisprudenza abbia specificamente affrontato definitivamente e con chiarezza la ipotesi in cui la notifica venga effettuata non "a" bensì "da" un indirizzo PEC non risultante dai pubblici registri, in violazione dell'art. 3-bis, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 53/1994, secondo cui "La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi". A ben vedere, tale fattispecie non pone tanto un problema di conoscibilità da parte del destinatario: appare difficile immaginare che siffatta irregolarità possa comportare per quest'ultimo alcuna difficoltà nell'apprendere il contenuto dell'atto trasmesso.

**Pertanto, può ragionevolmente affermarsi che se nella fattispecie concreta la trasmissione da parte del notificante attraverso un indirizzo non risultante dai pubblici registri fosse l'unico vizio riscontrabile, opererebbe il meccanismo di cui all'art. 156, comma 3 c.p.c., con conseguente sanatoria della notifica irrituale.**

Piuttosto, tale ipotesi richiederebbe una diversa valutazione, e cioè quella relativa alla possibile inesistenza della notifica, potendo l'utilizzo di un indirizzo diverso rispetto a quello contenuto nei pubblici elenchi ingenerare dubbi sulla stessa identità del notificante. Come sopra visto, infatti, la giurisprudenza può considerarsi ormai granitica nel ritenere che uno degli elementi strutturali essenziali del procedimento notificatorio consiste "*nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato*" (Cass SS.UU. 14916/2016 - Cass 2979/2019 - Cass 23903/2018) Parrebbe quindi ragionevole ritenere che la **notifica possa essere ritenuta esistente laddove, pur in presenza dell'irregolarità in esame, il contenuto del messaggio di posta elettronica sia tale da rendere identificabile l'avvocato notificante e verificabile l'esistenza del potere di compiere tale attività (ovvero che la notifica sia riconducibile, a norma dell'art. 1 della legge n. 53/1994, all'avvocato munito di procura alle liti oppure nel caso che ci occupa al soggetto legittimato a svolgere e ad esercitare i poteri di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate locali ai sensi dell'art. 52 comma 5 lettera b del D.Lgs. 446/1997.**

A tal fine, un ruolo importante potrà essere rivestito non solo dai dati contenuti negli atti notificati , ma anche e soprattutto dalle firme digitali apposte in calce agli stessi.

Una simile soluzione sarebbe coerente con i principi affermati dalla stessa Suprema Corte con riferimento ad altre situazioni in cui possono sorgere dubbi circa la provenienza dell'atto. In particolare, occupandosi di una fattispecie in cui nella relata mancavano le generalità e la sottoscrizione dell'avvocato notificante, la Cassazione ha statuito che la sua identificazione, necessaria al fine di verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi indispensabili, può avvenire anche *aliunde* (Cass 10272/2015)

A sostegno di tale impostazione va ricordato che " *l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale* " (Corte di Cassazione Ordinanza 12 maggio 2020 n. 8815 - Corte di Cassazione SS.UU. 10266 del 27/04/2018 - Cass Sentenza 3092772018).